



CITTÀ DI GIUSSANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 405 del 15/12/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1 - comma 142 lett. c) punto 2) della Legge n. 296 del 27/12/2006.
2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale per l'anno 2011 è determinata nella misura dello 0,2% (zerovirgoladuepercento).
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3 - SOGGETTO PASSIVO ED IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Giussano dalle persone fisiche che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Giussano alla data del 1° gennaio 2011 ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'articolo precedente al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, riconosciuti ai fini di tale imposta.

Articolo. 4 - SOGLIA DI ESENZIONE E REQUISITI REDDITUALI

1. Ai sensi dell'art.1 del D.Lgs 360/98, comma 3-bis, è istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF di € 10.000,00 (diecimila), per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui non superiori ad € 10.000,00 (diecimila).
2. L'aliquota di cui all'articolo 2 prevista per i redditi IRPEF superiori a euro 10.000,00 (diecimila) si applica sull'intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.000,00.

Articolo 5 - VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente in acconto e in saldo, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 42, delle Legge n. 296/2006 modificativa dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1988.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale.

Articolo 6 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 7 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Copia del presente Regolamento e della deliberazione di approvazione dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale, con le modalità di cui al D.M. del 31.5.2002.